



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Il Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Accesso ed organizzazione delle aree mercati e condizioni minimali per lo svolgimento dell'attività mercatale per tutti i mercati all'aperto e al chiuso.

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che ha disposto nuove misure fino al 3 maggio 2020;
- il D.P.C.M. in data 26 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che ha disposto nuove misure fino al 17 maggio 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 aprile 2020;

Rilevato:

- che il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma dei mercati (all'aperto o al chiuso) impedisce la chiusura della filiera agroalimentare con il trasferimento dei generi alimentari prodotti al consumatore finale;

Considerato:

- che occorre definire le condizioni di base della riapertura e dello svolgimento in assoluta sicurezza dell'attività mercatale, soprattutto nelle frazioni;
- che l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 aprile 2020 dispone che *"non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito*



Data: 04/05/2020 16:10:25 PG/2020/0044361

accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi";

- che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede all'art. 1, lett. z) che *"sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari";*

Ritenuto:

che le condizioni minime per la riapertura dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari siano le seguenti:

- a) l'esatta conformazione e le modalità di perimetrazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi (posteggi destinati e utilizzati solo per la vendita di prodotti alimentari), onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza;
- b) il numero e la tipologia degli addetti al controllo (reclutati dai partecipanti e dalle associazioni di categoria) e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita;
- c) la capienza massima dei clienti presenti contemporaneamente all'interno dell'area mercatale;
- d) limitazioni degli orari di svolgimento del mercato;
- e) misure integrative per la sicurezza dei luoghi in relazione alle peculiarità degli spazi pubblici;
- f) l'accesso all'area mercatale sia consentita ad un solo componente per nucleo familiare eventualmente accompagnato da minori di anni 14 che non saranno computati ai fini della capienza massima;
- g) in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine e guanti protettivi monouso;
- h) prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra la segnaletica finalizzata a tenere la distanza dei clienti dal banco e al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
- i) presenza di un unico ed esclusivo varco di accesso e di un diverso e separato unico varco d'uscita;

Considerato:

- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto:

- l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 3 del Decreto-Legge n. 19/2020;

ORDINA

- che, a far data dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020 compreso, l'effettuazione dei mercati cittadini a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e lo svolgimento dell'attività nei posteggi destinati ed utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, avvenga rispettando rigorosamente le condizioni minime indicate nella presente ordinanza, al fine di consentire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza dell'attività mercatale;
- al Dirigente del Servizio Commercio, di concerto con la Direzione Generale, di emanare provvedimenti autorizzativi relativi alle aree mercatali, sulla base delle condizioni indicate nella presente ordinanza al fine di consentire lo svolgimento sicuro dell'attività mercatale e previa predisposizione di un piano;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;
- 3) alla Direzione Generale;
- 4) al Dirigente del Settore Sviluppo Economico;

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Ferrara, 04/05/2020

IL SINDACO
Alan Fabbri

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Ferrara.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determinazione n. DD-2020-726 esecutiva dal 07/05/2020

Protocollo Generale n. PG-2020-46084 del 07/05/2020

Proposta n.:P028.1.0.0-2020-17

Il Dirigente del Servizio SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: Ordinanza Sindacale del 04.05.2020 PG 44361 del 04.05.2020 Misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID 19. Approvazione protocollo di gestione e disciplina dei posteggi sparsi a merceologia alimentare

DISPOSITIVO ATTO

07/05/2020

EVELINA BENVENUTI

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara

Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389

Codice fiscale: 00297110389

PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: <http://www.comune.fe.it>



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Proposta Determinazione Dirigenziale n. P028.1.0.0-2020-17

OGGETTO: Ordinanza Sindacale del 04.05.2020 - PG 44361 del 04.05.2020 Misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID 19. Approvazione protocollo di gestione e disciplina dei posteggi sparsi a merceologia alimentare

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l' Ordinanza Sindacale del 04.05.2020 – PG 44361 del 04.05.2020 – “Misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Accesso ed organizzazione delle aree mercatali e condizioni minimali per lo svolgimento dell'attività mercatale per tutti i mercati all'aperto e al chiuso”;

VISTA la precedente ordinanza Sindacale del 24.04.2020 – PG 42615 del 27.04.2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 aprile 2020;

CONSIDERATO che l'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale, di cui al punto precedente, dispone che “ Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

CONSTATO che l'ordinanza Sindacale sopra richiamata dispone che “ (...) al Dirigente del Servizio Commercio, di concerto con la Direzione Generale, di emanare provvedimenti autorizzativi per ciascuna area mercatale, sulla base delle condizioni indicate nella presente ordinanza al fine di consentire lo svolgimento sicuro dell'attività mercatale e previa presentazione di un piano”;

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

CONSTATO altresì, che sono state sentite le principali organizzazioni del settore del commercio ambulante ANVA-Confesercenti e FIVA-Confcommercio;

RITENUTO OPPORTUNO per le disposizioni sopra richiamate, disciplinare le aree mercatali dei posteggi fissi alimentari di tipologia “sparso”, presenti nel Comune di Ferrara, con relativa determinazione di un piano di gestione sottoscritto dall’esercente titolare del posteggio;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione del “Protocollo di Gestione delle aree mercatali dei posteggi a merceologia alimentare di tipologia “sparso” nel Comune di Ferrara periodo di emergenza COVID -19” contenente le disposizioni per il rispetto delle norme di tutela dell’emergenza in corso;

ATTESO che il protocollo di gestione dovrà essere sottoscritto dall’esercente titolare del posteggio, prima dell’inizio dell’attività mercatale;

DATO ATTO, che il presente protocollo si applica sia ai titolari di posteggio di tipologia alimentare in qualità di esercenti il commercio su aree pubbliche sia ai titolari di posteggio di tipologia alimentare in qualità di produttori agricoli;

DATO ATTO, altresì, che gli esercenti di commercio su area pubblica di tipologia alimentare con somministrazione (ad es. tipologia piadina) potranno effettuare esclusivamente attività di “asporto” con le seguenti condizioni :

- l’esercente deve sottoscrivere il protocollo allegato al presente provvedimento a garanzia del rispetto delle disposizioni in esso contenute;
- è vietata qualsiasi forma di consumo sul posto e, pertanto, è vietato fornire una qualunque tipologia di appoggio al consumatore;
- è permesso uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
- l’esercente non deve favorire assembramenti nell’area favorendo un rapido deflusso dei consumatori;

DATO ATTO che gli orari di funzionamento delle attività mercatali in oggetto sono fissati secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

VISTO il D.Lgs 31/03/1998 n 114;

VISTA la L. R. 25/06/1999 n. 12 e smi che detta le norme per la disciplina del Commercio su aree pubbliche in attuazione al D. Lgs114/98;

Visto l’art. 107 del D.lgs.n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare “Protocollo di Gestione delle aree mercatali dei posteggi a merceologia alimentare di tipologia “sparso” nel Comune di Ferrara periodo di emergenza COVID -19” allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che gli esercenti titolari dei posteggi dovranno provvedere alla sottoscrizione del protocollo, a garanzia del rispetto delle disposizioni in esso contenute, inoltrandolo formalmente all’Ufficio Commercio del Comune di Ferrara;

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

3. di dare atto che il suddetto protocollo si applica sia ai titolari di posteggio di tipologia alimentare in qualità di esercenti il commercio su aree pubbliche sia ai titolari di posteggio di tipologia alimentare in qualità di produttori agricoli;

4. di dare atto, altresì, che gli esercenti di commercio su area pubblica di tipologia alimentare con somministrazione (ad es. tipologia piadina) potranno effettuare esclusivamente attività di “asporto” con le seguenti condizioni :

- l'esercente deve sottoscrivere il protocollo allegato al presente provvedimento a garanzia del rispetto delle disposizioni in esso contenute;
- è vietata qualsiasi forma di consumo sul posto e, pertanto, è vietato fornire una qualunque tipologia di appoggio al consumatore;
- è permesso uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
- l'esercente non deve favorire assembramenti nell'area favorendo un rapido deflusso dei consumatori;

5. di inoltrare la presente alla Polizia Commerciale del Comune di Ferrara, all'Ufficio Viabilità e Segnaletica ed al Servizio Ambiente ;

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Evelina Benvenuti**

Protocollo di gestione delle aree mercatali dei posteggi a merceologia alimentare di tipologia “sparso” nel Comune di Ferrara periodo di emergenza COVID -19

In osservanza, dell'Ordinanza Sindacale del 04.05.2020, Prot.gen. n. 44361/2020, con la quale si individuano “Misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Accesso ed organizzazione delle aree mercatali e condizioni minimali per lo svolgimento dell'attività mercatale per tutti i mercati all'aperto e al chiuso”;

Vista L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 30.04.2020;

Atteso che nella suddetta ordinanza regionale si dispone che:

*“Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari **e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi”***

Atteso che il Comune di Ferrara ha già provveduto a disciplinare la gestione dei mercati alimentari, con il Protocollo di gestione approvato con Det. Dir. PG. 43431 del 29.04.2020.

Ritenuto opportuno disciplinare le condizioni di gestione anche delle aree mercatali dei posteggi di tipo “sparso” a merceologia alimentare;

Constatato che l'ordinanza regionale prevede apposito protocollo di gestione con i titolari dei posteggi;

Fra **l'Amministrazione Comunale di Ferrara e l'esercente firmatario** in calce il presente documento, si prevedono le seguenti disposizioni di gestione dell'attività mercatale in regime di emergenza COVID – 19 .

Art. 1 - posteggi ad esclusiva merceologia alimentare

1. vengono temporaneamente ammessi allo svolgimento dell'attività mercatale, gli esercenti di commercio su area pubblica ed i produttori agricoli, con regolare posteggio alla data di approvazione dell'Ordinanza Sindacale richiamata in premessa, aventi tipologia merceologica alimentare ed operanti su posteggio di tipologia “sparso” nel Comune di Ferrara.

Art. 2 – La perimetrazione dei posteggi isolati

1. I posteggi, oggetto del presente Protocollo, verranno perimetrati con transenne ovvero dispositivi di segnalazione specifici, e verrà individuato un unico varco d'entrata ed un diverso e separato varco di uscita;
2. La perimetrazione delle aree di posteggio viene individuata a carico dell'esercente avendo cura che all'interno vi sia spazio sufficiente per mantenere il corretto distanziamento (1 m.) fra gli operatori del banco alimentare e il cliente. A titolo esemplificativo viene riportato in allegato uno schema "tipo" di area di posteggio.
3. L'area così individuata al precedente comma 2, non deve intralciare la normale viabilità e deve essere attrezzata a norma di sicurezza e del codice della strada.

Art. 4 – Modalità di accesso all'area mercatale

1. l'accesso all'area di posteggio è consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti.
2. L'accesso all'area di posteggio è consentita ad una sola persona alla volta. Se il cliente, eventualmente, è accompagnato da minori di anni 14, potranno entrare nell'area di vendita senza che siano computati ai fini della capienza ammessa di una unità.
3. La gestione dei varchi di accesso ed uscita dall'area di posteggio nonché l'osservanza dei precedenti punti 1 e 2, sono a carico dell'esercente.
4. E' a carico dell'esercente valutare se il mantenimento delle condizioni previste del presente protocollo, richiede o meno, la presenza di persona specifica addetta alla gestione delle persone in attesa, al fine di garantirne la sicurezza e non comportare intralcio alla viabilità.

Art. 5 - Disposizioni Specifiche per gli operatori dell'area mercatale

1. prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra la segnaletica finalizzata a tenere la distanza dei clienti dal banco;
2. in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine e guanti protettivi monouso.
3. gli operatori devono favorire un deflusso della clientela in tempi minimi necessari per attuare il servizio al fine di favorire un rapido svolgimento delle operazioni di vendita e ridurre al minimo di tempi di attesa.

Art. 7 – Disposizioni specifiche per posteggi di tipo alimentare con somministrazione



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

1. Gli esercenti di commercio su area pubblica di tipologia alimentare con somministrazione (ad es. tipologia piadina) potranno effettuare esclusivamente attività di "asporto" con le seguenti condizioni :

- l'esercente deve sottoscrivere il protocollo allegato al presente provvedimento a garanzia del rispetto delle disposizioni in esso contenute;
- è vietata qualsiasi forma di consumo sul posto e, pertanto, è vietato fornire una qualunque tipologia di appoggio al consumatore;
- è permesso uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
- l'esercente non deve favorire assembramenti nell'area favorendo un rapido deflusso dei consumatori;

Art. 6 – rimando a disposizioni normative specifiche

1. Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente protocollo si rimanda alle disposizioni dell'ordinanza Sindacale del 04.05.2020, Prot.gen. n. 44361/2020 , richiamata integralmente in questa sede.

La Sig.ra/il Sig. _____

Posteggio sito in _____ n. posteggio _____

Per l'Amministrazione Comunale di Ferrara

Protocollo di gestione delle aree mercatali dei posteggi a merceologia alimentare di tipologia "sparso" nel Comune di Ferrara periodo di emergenza COVID -19

In osservanza, dell'Ordinanza Sindacale del 04.05.2020, Prot.gen. n. 44361/2020, con la quale si individuano "Misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Accesso ed organizzazione delle aree mercatali e condizioni minimali per lo svolgimento dell'attività mercatale per tutti i mercati all'aperto e al chiuso";

Vista L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 30.04.2020;

Atteso che nella suddetta ordinanza regionale si dispone che:

*"Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a **condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi**, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi"*

Atteso che il Comune di Ferrara ha già provveduto a disciplinare la gestione dei mercati alimentari, con il Protocollo di gestione approvato con Det. Dir. PG. 43431 del 29.04.2020.

Ritenuto opportuno disciplinare le condizioni di gestione anche delle aree mercatali dei posteggi di tipo "sparso" a merceologia alimentare;

Constatato che l'ordinanza regionale prevede apposito protocollo di gestione con i titolari dei posteggi;

Fra **l'Amministrazione Comunale di Ferrara e l'esercente firmatario** in calce il presente documento, si prevedono le seguenti disposizioni di gestione dell'attività mercatale in regime di emergenza COVID - 19 .

Art. 1 - posteggi ad esclusiva merceologia alimentare

1. vengono temporaneamente ammessi allo svolgimento dell'attività mercatale, gli esercenti di commercio su area pubblica ed i produttori agricoli, con regolare posteggio alla data di approvazione dell'Ordinanza Sindacale richiamata in premessa, aventi tipologia merceologica alimentare ed operanti su posteggio di tipologia "sparso" nel Comune di Ferrara.

Art. 2 – La perimetrazione dei posteggi isolati

1. I posteggi, oggetto del presente Protocollo, verranno perimetrati con transenne ovvero dispositivi di segnalazione specifici, e verrà individuato un unico varco d'entrata ed un diverso e separato varco di uscita;
2. La perimetrazione delle aree di posteggio viene individuata a carico dell'esercente avendo cura che all'interno vi sia spazio sufficiente per mantenere il corretto distanziamento (1 m.) fra gli operatori del banco alimentare e il cliente. A titolo esemplificativo viene riportato in allegato uno schema "tipo" di area di posteggio.
3. L'area così individuata al precedente comma 2, non deve intralciare la normale viabilità e deve essere attrezzata a norma di sicurezza e del codice della strada.

Art. 4 – Modalità di accesso all'area mercatale

1. l'accesso all'area di posteggio è consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti.
2. L'accesso all'area di posteggio è consentita ad una sola persona alla volta. Se il cliente, eventualmente, è accompagnato da minori di anni 14, potranno entrare nell'area di vendita senza che siano computati ai fini della capienza ammessa di una unità.
3. La gestione dei varchi di accesso ed uscita dall'area di posteggio nonché l'osservanza dei precedenti punti 1 e 2, sono a carico dell'esercente.
4. E' a carico dell'esercente valutare se il mantenimento delle condizioni previste del presente protocollo, richiede o meno, la presenza di persona specifica addetta alla gestione delle persone in attesa, al fine di garantirne la sicurezza e non comportare intralcio alla viabilità.

Art. 5 - Disposizioni Specifiche per gli operatori dell'area mercatale

1. prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra la segnaletica finalizzata a tenere la distanza dei clienti dal banco;
2. in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine e guanti protettivi monouso.
3. gli operatori devono favorire un deflusso della clientela in tempi minimi necessari per attuare il servizio al fine di favorire un rapido svolgimento delle operazioni di vendita e ridurre al minimo di tempi di attesa.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Art. 7 – Disposizioni specifiche per posteggi di tipo alimentare con somministrazione

1. Gli esercenti di commercio su area pubblica di tipologia alimentare con somministrazione (ad es. tipologia piadina) potranno effettuare esclusivamente attività di "asporto" con le seguenti condizioni :

- l'esercente deve sottoscrivere il protocollo allegato al presente provvedimento a garanzia del rispetto delle disposizioni in esso contenute;
- è vietata qualsiasi forma di consumo sul posto e, pertanto, è vietato fornire una qualunque tipologia di appoggio al consumatore;
- è permesso uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
- l'esercente non deve favorire assembramenti nell'area favorendo un rapido deflusso dei consumatori;

Art. 6 – rimando a disposizioni normative specifiche

1. Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente protocollo si rimanda alle disposizioni dell'ordinanza Sindacale del 04.05.2020, Prot.gen. n. 44361/2020 , richiamata integralmente in questa sede.

La Sig.ra/il Sig. _____

Posteggio sito in _____ **n. posteggio** _____

Per l'Amministrazione Comunale di Ferrara
